



PARTE SPECIALE “I”

Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Carpi,

1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO

La presente parte speciale trova applicazione in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, per il quale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25 decies D.Lgs 231/01	Art. 377 - bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
ANALISI FATTISPECIE	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Tale reato è strettamente connesso con quello di "intralcio alla giustizia" previsto dall'art. 377 c.p., che recita: *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372, 373, soggiace, alle pene ..."*.

In tale reato, pertanto, viene punita una forma di istigazione, non accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle informazioni al p.m. o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.

In aggiunta a tali condotte si colloca quella dell'uso della violenza o minaccia prevista dall'art. 377 bis c.p.

Inoltre, mentre i destinatari dell'art. 377 c.p. sono i testimoni che hanno, pertanto, l'obbligo di dire la verità, quelli dell'art. 377 bis c.p., invece, sono persone che godono della facoltà di non rispondere.

Tale facoltà, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta:

- all'imputato e all'indagato;
- all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone;
- ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini davanti al p.m.

La condotta del reato de quo consiste:

- o in un'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni;
- o in una falsa dichiarazione della persona informata sui fatti.

Si tratta, inoltre, di un reato plurisoggettivo (in quanto richiede la necessaria presenza di due soggetti) improprio (in quanto è punibile solo uno dei due soggetti, cioè solo chi induce).

Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La Società, per tutelare sé stessa o un suo amministratore/dipendente nell'ambito di un procedimento penale in cui risulta coinvolta, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona – che abbia la facoltà di non rispondere - chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non renderle o a renderle mendaci.

Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, ed all'analisi dei documenti aziendali è emerso che in passato non si sono mai verificate ispezioni da parte di nessun Organo di Controllo (Nas, Noe, Guardia di

Fianza, Usl, Arpa, ecc.) per cui si ritiene che il rischio di commissione dei reati de quo sia gestito.

Purtuttavia la Società ha previsto i seguenti presidi a cui la dirigenza ed i collaboratori dovranno attenersi, qualora ciò dovesse avvenire:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Regole di condotta

E' fatto divieto ai destinatari del Modello di:

- indurre tal altro a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- promettere denaro o altre utilità al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ovvero a non renderne;
- ostacolare in qualsiasi modo l'operato dell'Autorità Giudiziaria;
- subordinare promozioni, avanzamenti di carriera o cambio di mansioni all'effettuazione delle condotte di cui sopra.

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello:

- qualora venga richiesto di rendere dichiarazioni, di riferire unicamente fatti veritieri, dei quali abbiano avuto contezza in via diretta;
- qualora sia richiesta l'esibizione o la produzione di documenti, di dar seguito alla richiesta, fornendo quanto richiesto;
- di collaborare fattivamente con l'Autorità Giudiziaria.

Protocolli preventivi

La Società ha adottato le seguenti procedure aziendali:

- identifica una figura aziendale incaricata di tenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- tale figura aziendale non deve avere rapporti stretti di parentela con gli Organi Dirigenti della Società;
- tale figura aziendale deve collaborare con l'Autorità Giudiziaria in ordine all'oggetto dell'indagine;
- tale figura deve dare evidenza scritta all'Organismo di Vigilanza delle attività da lui svolte, delle dichiarazioni rese, dei documenti prodotti all'Organo ispettivo, nonché deve segnalare qualsiasi situazione dubbia circa la sincerità di quanto dichiarato e veridicità di quanto prodotto e specificare le ragioni di tali comportamenti;
- l'OdV, informato di quanto sopra, deve provvedere ad aprire una istruttoria.

Altri protocolli preventivi:

Informazione e formazione specifica del personale
Sistema disciplinare
Gestione delle risorse finanziarie
Previsione di divieti nel Codice Etico

Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.